



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO TURISMO**

---

# **GUIDA ALL'OSPITALITA' TURISTICA FAMILIARE IN BED & BREAKFAST**



A cura di: Osservatorio provinciale per il Turismo - Servizio Turismo – P.A.T.  
Stampa: Centro Duplicazioni – P.A.T.

giugno 2004

# INDICE

1. BED & BREAKFAST: OSPITALITA' TURISTICA FAMILIARE	Pagina 5
2. ASPETTI ORGANIZZATIVI	Pagina 6
3. DUBBI E DOMANDE	Pagina 7
4. LEGGI E REGOLAMENTI	Pagina 11
5. SISTEMA DI QUALITÀ DEI B&B IN TRENTINO	Pagina 18
6. INFORMAZIONI	Pagina 20
7. ALLEGATI	



## 1. BED & BREAKFAST: OSPITALITA' TURISTICA FAMILIARE



**Come fare per ospitare saltuariamente turisti nella propria abitazione, offrendo camera e prima colazione?**

Anche in Trentino è possibile realizzare un Bed & Breakfast, come avviene in molte regioni d'Italia e stati europei. Non è necessario disporre di particolari strutture; è però molto importante valutare attentamente tutte le condizioni e ponderare gli

elementi positivi e negativi.

E' opportuno che la **decisione coinvolga tutta la famiglia**: ciò potrà garantire un servizio veramente familiare, evitando all'ospite il rischio di sentirsi un "intruso". Va considerato che, scegliendo di accogliere nella propria casa un ospite, cambiano implicitamente i comportamenti fino a quel momento adottati, le varie regole di vita all'interno dell'abitazione; ciò vale per gli orari, la predisposizione della colazione, l'attenzione all'ordine ed alla pulizia, la messa a disposizione dei servizi e strutture, il rispetto del silenzio ecc.

La famiglia potrà decidere di realizzare nella propria **casa di residenza (di proprietà o in affitto)** un Bed & Breakfast utilizzando fino ad un **massimo di tre camere**. Vi potranno quindi essere B&B con a una, due o tre camere per gli ospiti, secondo le condizioni strutturali e la capacità di gestione della famiglia. La presenza di **servizi igienici**, siano essi riservati alla camera o in comune con la famiglia, andrà evidenziata nei modelli di denuncia di **inizio attività** da consegnare al proprio Comune. Qualora nel corso del tempo il numero delle camere o dei servizi igienici dovesse variare, sarà sufficiente darne comunicazione sempre al Comune di residenza.

Non è quindi necessario possedere una casa di grandi dimensioni, quanto piuttosto avere tanto entusiasmo ed un po' di predisposizione nel dare ospitalità, oltre al fatto di disporre ovviamente di un **alloggio che possieda i classici requisiti richiesti per l'abitabilità**. Facilità nei rapporti interpersonali, un po' di dimestichezza nella somministrazione della colazione e la disponibilità a favorire il soggiorno dell'ospite, aiuteranno la crescita di questa esperienza. Inoltre, una certa capacità nel comunicare almeno nella lingua inglese o tedesca sarà certamente un elemento premiante.

C'è la necessità di disporre di un idoneo spazio, dimensionato in relazione agli ospiti, per offrire **la colazione; la normativa non consente di offrire cibo derivante da manipolazione diretta** ; questa è stata una limitazione necessaria per evitare di assoggettare l'attività a regole igienico-sanitarie che in questo caso risulterebbero eccessive. Peraltro, resta garantita la possibilità di realizzare la classica colazione a base di bevande calde (caffé, the, latte ecc.) con il consumo di prodotti provenienti da esercizi alimentari o da produttori

autorizzati dal punto di vista igienico-sanitario (es. pane, biscotti, marmellata, burro, ecc.).

Questa particolare forma di ospitalità **non va considerata una proposta alternativa o concorrente a quella alberghiera** proprio perché sostanzialmente diversa dal punto di vista qualitativo: un arricchimento per un'offerta di un territorio multiforme. La diversità rispetto al servizio alberghiero è molto chiara al turista che ricerca tale sistemazione; la scelta non nasce quasi mai da motivi economici ma dalla consapevole volontà di provare un'esperienza di accoglienza molto vicina alla gente che abita il Trentino. Ovviamente i Bed & Breakfast in località prive di altre strutture ricettive possono forse ritenere di soddisfare in misura minima anche questa esigenza; tuttavia non va mai dimenticato che l'ospitalità familiare non sarà mai assimilata dal turista all'ospitalità alberghiera ed è giusto fin da subito evidenziare le specificità proprie di questa proposta. Va tenuto presente che chi pernotta presso una famiglia avrà poi la necessità di consumare un pranzo ed una cena negli esercizi della zona e pertanto questa sarà un'occasione per consigliare le proposte più rappresentative della cucina trentina (osterie e ristoranti tipici).

## 2. ASPETTI ORGANIZZATIVI

### ✓ **Inizio attività, variazioni o cessazione**

Il **responsabile del B&B** (non obbligatoriamente il capo famiglia, ma chi all'interno della stessa si fa carico dell'iniziativa) **presenta al Comune** territorialmente competente una denuncia di inizio attività secondo il modello predisposto (in allegato). Lo svolgimento dell'attività di bed & breakfast è subordinato alla presa d'atto da parte del Comune. A sua volta il Comune ricevente trasmette copia della denuncia all'interessato, all'Apt locale o Consorzio Pro Loco e al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento per gli usi consentiti. Al Comune competente va altresì comunicata qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati e l'eventuale cessazione dell'attività.

### ✓ **I servizi che un B&B deve obbligatoriamente garantire sono i seguenti:**

- la camera e la colazione;
- la pulizia quotidiana dei locali;
- la fornitura e il cambio periodico della biancheria, compresa quella da bagno;
- la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

### ✓ **Utilizzo dei locali**

I locali destinati all'alloggio non comportano un cambio di destinazione d'uso dell'abitazione di residenza. L'abitazione dovrà possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

✓ **Prezzi**

I **prezzi massimi** che si intendono praticare vengono fissati liberamente dal soggetto e vanno comunicati all'APT locale o al Consorzio Pro Loco, e successivamente, ogni anno **entro il 30 giugno** per dar modo di informare adeguatamente i possibili richiedenti.

✓ **Presenze e rilevazioni statistiche**

Chi esercita l'attività di Bed & Breakfast è tenuto a comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza l'arrivo di ogni ospite (**schede di notificazione**).

Un ulteriore semplice adempimento riguarda la **rilevazione statistica delle presenze** che andranno realizzate secondo le istruzioni e su modelli predisposti dalle APT locali o dai Consorzi Pro Loco.

✓ **Vigilanza e controllo**

Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune territorialmente competente e dal Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento.

✓ **Fiscalità**

Dal **punto di vista fiscale** tale attività, realizzata in modo saltuario e con la sola organizzazione familiare, non costituisce attività d'impresa; tuttavia è opportuno che sia rilasciata all'ospite una **ricevuta** (non fiscale), redatta in duplice copia, che sarà numerata progressivamente (01, 02, ecc...) con l'indicazione della data del pagamento. Una copia delle ricevute emesse sarà trattenuta dal titolare e determinerà l'imponibile da tassare nella dichiarazione dei redditi. Il totale delle ricevute costituirà l'insieme dei redditi percepiti e dunque la cifra da dichiarare nel Modello Unico al quadro riguardante le attività commerciali svolte in via occasionale.

### 3. DUBBI E DOMANDE

✓ **Quali caratteristiche deve avere l'abitazione per poter avviare un'attività di B&B?**

Si deve possedere il certificato di abitabilità e quello di conformità alle vigenti normative sulla sicurezza dell'unità immobiliare. Ovviamente, l'abitazione (di proprietà o in affitto) deve poi avere idonei spazi che la famiglia vorrà riservare o dedicare anche agli ospiti (camera, servizi adeguati, spazio colazione ecc.)

✓ **Le camere devono necessariamente essere all'interno dell'abitazione di residenza oppure anche in strutture vicine?**

L'attuale normativa prevede che l'attività sia realizzata utilizzando parte dell'edificio di residenza.

✓ **Le camere devono essere dotate ciascuna di servizi igienici propri?**

Non necessariamente. Ovviamente i servizi igienici privati costituiranno una condizione di qualità molto apprezzata dall'ospite.

✓ **Quante persone si possono ospitare in ciascuna camera?**

Ogni camera è dotata normalmente di un numero di letti in relazione alla superficie. Vale pertanto la superficie minima dettata dai regolamenti edilizi comunali. Ad esempio, una camera singola ha normalmente una superficie minima di 8 mq mentre la doppia ha in media una superficie di 14 mq. La vivibilità della camera dipende anche dalle scelte dell'arredo: ad esempio, una superficie di 14 mq. occupata da un arredo pensato per esigenze familiari (armadio stagionale, scrivanie, comò, ecc.) risulta meno abitabile di una camera doppia di 13 mq. arredata in modo più conforme ad un'ospitalità temporanea.

✓ **Tale attività è da inquadrarsi come "imprenditoriale"?**

No, purché si rispettino le condizioni fissate dalla normativa (saltuarietà ed organizzazione familiare).

✓ **Cosa si intende per saltuarietà dell'attività?**

La saltuarietà dell'attività significa che la normativa non impone vincoli ed obblighi d'apertura per l'esercizio di B&B e l'attività non viene realizzata sistematicamente per tutto l'anno ma solo in alcune occasioni e periodi. La saltuarietà potrà ovviamente derivare sia da esigenze della famiglia (che propone pertanto il servizio solo in dati periodi compatibili con proprie scelte e condizioni), sia da particolari richieste occasionali o stagionali (e quindi non continue) da parte degli ospiti.

✓ **I cibi da somministrare per la prima colazione possono/devono essere preparati in casa?**

Gli alimenti per la colazione devono essere alimenti di igiene e qualità garantita con data di scadenza fissata dal produttore ed essere proposti attraverso forme atte a garantirne l'igiene. All'ospite potranno essere preparate le classiche bevande calde (caffè, tè, latte, ecc..) da consumare assieme a pane, fette biscottate, biscotti, burro, marmellate, miele, frutti di stagione, yogurt, succhi di frutta, salumi, formaggi, ecc..

✓ **Con quale frequenza è obbligatorio il cambio della biancheria?**

Per il cambio della biancheria, che viene obbligatoriamente fornita all'arrivo dell'ospite, non è fissata una frequenza precisa; resta pertanto valida la consuetudine del cambio almeno settimanale.

✓ **I locali destinati al B&B comportano un cambio della destinazione d'uso dell'abitazione di residenza?**

No.

✓ **Cosa fare per iniziare l'attività e a chi presentare la domanda/denuncia?**

Per poter iniziare un'attività di Bed and Breakfast è necessario presentare denuncia di inizio attività al proprio Comune di residenza. La mancata presentazione di tale denuncia comporta le sanzioni amministrative previste dalla normativa. Dovranno essere segnalate, oltre ai dati personali, il rispetto dei requisiti di abitabilità e sicurezza, il numero delle camere adibite a B&B, i posti letto, la dotazione di servizi igienico-sanitari.

✓ **E se si volessero apportare delle variazioni ai locali destinati al B&B oppure cessare l'attività?**

Anche in questi casi tali variazioni vanno segnalate al Comune di residenza. La mancata presentazione di tale denuncia comporta le sanzioni amministrative previste dalla normativa.

✓ **Chi fissa i prezzi e a chi vanno comunicati?**

I prezzi massimi sono stabiliti liberamente dal gestore e vanno comunicati all'inizio dell'attività - ed entro il 30 giugno di ogni anno - all'Apt locale o al Consorzio Pro Loco. Tali prezzi devono essere riferiti all'utilizzo dell'intera stanza e possibilmente coincidere con quelli realmente praticati.

✓ **I prezzi delle camere devono essere esposti?**

Sì, all'interno di ciascuna camera deve essere esposto, in maniera visibile un cartellino riportante i prezzi ed il numero di letti autorizzati secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione della L.p. n. 7/2002.

✓ **Gli arrivi e le presenze a chi vanno comunicate?**

Gli arrivi e le presenze vanno comunicati all'Apt locale o al Consorzio Pro Loco, dove non presenti, al Comune, utilizzando la specifica modulistica.

✓ **A chi compete la vigilanza sull'attività di B&B rispetto alle disposizioni della nuova normativa?**

Il servizio di vigilanza rispetto a quanto previsto dalla nuova normativa è a carico del Comune territorialmente competente nonché del Servizio Turismo della PAT.

✓ **Quali sono gli obblighi fiscali ai quali adempiere?**

Le risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze sulla materia considerano l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA. Il gestore dell'attività non è tenuto a dotarsi di partita IVA, ne' dovrà sottostare a tutti gli adempimenti legati a tale regime fiscale. Al cliente verrà rilasciata una ricevuta in duplice copia, numerata progressivamente, con l'indicazione dell'importo e della data del pagamento, come giustificativo dell'ammontare del reddito percepito da indicare annualmente nel modello UNICO.

✓ **Nella dichiarazione dei redditi va inserito l'introito derivante dall'attività di B&B?**

Una copia delle ricevute emesse all'ospite sarà trattenuta dal titolare e determinerà l'imponibile da tassare nella dichiarazione dei redditi. Il totale delle ricevute costituirà l'insieme dei redditi percepiti e dunque la cifra da dichiarare nel Modello Unico al quadro riguardante le attività commerciali svolte in via occasionale. Si consiglia la tenuta di un registro giornaliero.

✓ **Fiscalità Bed & Breakfast: schema di riferimento**

<b>IMPOSTA</b>	<b>INQUADRAMENTO</b>	<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>RIF. NORMATIVI</b>
<b>IVA</b>	<i>L'attività di Bed &amp; Breakfast non assume rilievo ai fini dell'Iva, a patto che non venga meno il rispetto del vincolo dell'occasionalità previsto dalla legge provinciale</i>	<i>Non c'è obbligo di dar corso agli adempimenti tipici del tributo (certificazione delle operazioni, registrazioni, tenuta registri Iva, liquidazioni dell'imposta, ecc.)</i>	<i>Risoluzione ministeriale numero 180/E del 14 dicembre 1998</i>
<b>IRPEF</b>	<i>L'attività di Bed &amp; Breakfast realizza redditi della categoria diversi, ed in particolare "redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente" ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera i) del Tuir</i>	<i>Non c'è obbligo di dar corso agli adempimenti contabili, ma è suggerita la predisposizione di un registro da cui risultino gli incassi giornalieri</i>	<i>Risoluzione ministeriale numero 155/E del 13 ottobre 2000</i>
<b>IRAP</b>	<i>L'Irap non colpisce i redditi di natura occasionale, quali sono quelli derivanti dall'esercizio del Bed &amp; Breakfast</i>	<i>Non è previsto alcun adempimento specifico</i>	<i>Risoluzione ministeriale numero 155/E del 13 ottobre 2000</i>

## 4. LEGGI E REGOLAMENTI

Di seguito viene riportato il testo degli articoli della legge che disciplina questa attività ed il relativo regolamento di esecuzione.

I testi completi possono essere scaricati dal sito Internet del Servizio Turismo (**Leggi e regolamenti che disciplinano il settore**)

<http://www.provincia.tn.it/turismo/>

---

**L.P. 15 MAGGIO 2002 – N. 7**

**“DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRA-ALBERGHIERI E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA”**

### **Titolo I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

#### **Finalità della disciplina**

1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri e reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto con riferimento all'offerta degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del turismo trentino e di garantire al consumatore l'effettivo rispetto del livello dei servizi offerti.

### **Titolo II**

#### **Omissis**

### **Titolo III**

#### **Marchio di qualità e marchi di prodotto**

##### **Art. 14**

#### **Generalità**

1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell'offerta, con riferimento agli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'ospitalità e alla professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché agli altri elementi di valorizzazione dell'offerta non previsti nei criteri di classifica.
2. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla specializzazione dell'offerta verso prodotti specifici e riferiti a esigenze ben caratterizzate della domanda.

### **Capo I**

#### **Marchio di qualità**

##### **Art. 15**

#### **Caratteristiche del marchio di qualità**

1. Il marchio di qualità dell'offerta alberghiera ed extra-alberghiera della provincia di Trento è rivolto a garantire, sulla base della cultura dell'ospitalità trentina, il livello qualitativo dell'offerta e il suo sviluppo, orientando anche la scelta del consumatore.

...omissis...

### **Capo II**

#### **Marchi di prodotto turistico**

##### **Art. 18**

#### **Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico**

1. La Giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto che presentano valenza strategica o per i quali si prevede una significativa diffusione. In particolare possono essere riconosciuti dalla Giunta provinciale:
  - a) marchi provinciali o sub-provinciali che associano esercizi alberghieri o extra-alberghieri operanti nel territorio provinciale in numero non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione;

b) marchi interregionali o internazionali che associano operatori alberghieri o extra-alberghieri situati nel territorio provinciale a operatori di aree turistiche limitrofe o aventi caratteristiche analoghe, e che comprendono complessivamente un numero di esercizi alberghieri o extra-alberghieri situati in territorio provinciale non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione.

2. I soggetti appartenenti all'organizzazione turistica provinciale come disciplinata dalla legislazione provinciale in materia concorrono all'attività di informazione e promozione dei marchi di prodotto riconosciuti ai sensi del presente articolo.

3. Il regolamento di esecuzione prevede la disciplina e il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.

#### **Titolo IV Prezzi e pubblicità**

##### **Art. 19 Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri**

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi alberghieri di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun gestore.

2. I gestori degli esercizi alberghieri sono obbligati a comunicare ai soggetti individuati dal regolamento di esecuzione i prezzi massimi che intendono praticare. I gestori che omettono la comunicazione dei prezzi sono tenuti ad applicare i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione fatta pervenire.

3. Nella comunicazione sono indicati i prezzi massimi da applicare per il periodo di apertura compreso fra il 1° dicembre e il 30 novembre dell'anno successivo.

4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le disposizioni nonché la disciplina transitoria per l'applicazione del presente articolo. La modulistica relativa alla comunicazione dei prezzi è approvata con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

##### **Art. 20 Tabella e lista dei prezzi**

1. I gestori degli esercizi alberghieri devono esporre in modo ben visibile e leggibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi di cui all'articolo 19. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati.

2. Nei locali dove vengono svolti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica per quanto concerne la pubblicità dei prezzi la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi, comprese le norme sulle sanzioni.

3. I prezzi degli altri servizi accessori devono essere resi noti agli ospiti mediante la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno dell'esercizio alberghiero.

##### **Art. 21 Cartellino dei prezzi**

1. All'interno di ciascuna unità abitativa va esposto, in luogo visibile, un cartellino riportante i prezzi e il numero dei letti autorizzati, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione.

##### **Art. 22 Reclami**

1. I clienti di un esercizio alberghiero ai quali sono stati applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella di cui all'articolo 20, comma 1, possono presentare al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro i trenta giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo contenente la denominazione e l'indirizzo dell'esercizio alberghiero e la descrizione dei fatti contestati.

2. Il servizio competente in materia di turismo richiede le controdeduzioni del gestore sul reclamo che può farle pervenire in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al reclamante e al gestore dell'esercizio il prezzo massimo che poteva essere richiesto dall'albergatore per i servizi forniti e dà corso al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26, comma 1.

4. Il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in più entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al comma 3 e a comunicare nello stesso termine gli estremi dell'avvenuto pagamento al servizio provinciale competente in materia di turismo.

.... omissis ...

##### **Art. 25 Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi**

1. Chiunque utilizzi abusivamente il marchio di qualità di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro. Resta ferma la facoltà del soggetto gestore del marchio di tutelare i propri diritti in tutti i modi e le sedi ritenuti opportuni.

2. Il soggetto gestore del marchio di qualità che non rispetta le disposizioni concernenti i marchi contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. La revoca del riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 2, comporta per il soggetto gestore del marchio di qualità l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro nonché la restituzione dei contributi concessi a sostegno del marchio con riferimento ai due ultimi esercizi finanziari.
4. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo III della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

#### **Art. 26**

##### **Sanzioni inerenti i prezzi**

1. Il gestore di un esercizio alberghiero che applica prezzi superiori al massimo rispetto a quelli risultanti nella tabella dei prezzi di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero non espone la medesima tabella, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore che espone una tabella incompleta o una tabella riportante prezzi differenti da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 19.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione.
3. Il gestore che non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento senza osservare quanto disposto all'articolo 23, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro per ciascuna violazione.
5. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo IV della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

... omissis...

#### **Titolo VI**

##### **Ricettività extra-alberghiera**

#### **Capo I**

##### **Tipologie**

#### **Art. 30**

Tipologie degli esercizi extra-alberghieri

1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) esercizi rurali;
- c) bed and breakfast;
- d) case e appartamenti per vacanze;
- e) ostelli per la gioventù;
- f) case per ferie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dall'articolo 25, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all'aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda.

#### **Capo II**

##### **Definizioni e caratteristiche**

...omissis...

#### **Art. 33**

##### **Bed and breakfast**

1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

...omissis...

#### **Capo III**

##### **Norme comuni**

#### **Art. 38**

##### **Adempimenti amministrativi**

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), sono consentiti previa presentazione al comune competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione

amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio previa stipulazione della convenzione di cui all'articolo 32, comma 2.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al parere favorevole della conferenza di servizi composta da un rappresentante dei servizi provinciali competenti in materia di turismo, agricoltura, polizia amministrativa, urbanistica e sanità e da uno del comune competente per territorio.

4. La conferenza di servizi è convocata a cura del comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo modificata dall'articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

5. L'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla conformità dei locali ai requisiti minimi di cui all'articolo 40 nonché al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

6. Il gestore dell'esercizio extra-alberghiero deve comunicare tempestivamente al comune la cessazione dell'attività e la chiusura temporanea dell'esercizio nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia o al rilascio dell'autorizzazione; le disposizioni del presente comma si applicano anche al subentrante nel caso di trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

7. La Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, la documentazione da allegare alla denuncia e alla domanda, il loro contenuto e le modalità per la loro presentazione e per ogni successiva comunicazione.

#### **Art. 39**

##### **Rilevazioni statistiche**

1. I gestori degli esercizi extra-alberghieri sono tenuti a comunicare agli enti preposti alla rilevazione statistica, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione, i dati riguardanti le presenze turistiche negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.

#### **Art. 40**

##### **Requisiti minimi**

1. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

2. Il regolamento di esecuzione specifica le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri di cui al capo II, individua i servizi minimi che devono essere garantiti a coloro che vi soggiornano e le ulteriori dizioni specifiche e riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.

#### **Capo IV**

##### **Prezzi e pubblicità**

#### **Art. 41**

##### **Disposizioni concernenti i prezzi**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della presente legge si applicano anche agli esercizi extraalberghieri disciplinati dal presente titolo.

#### **Art. 42**

##### **Elenco degli esercizi extra-alberghieri**

1. Gli esercizi extra-alberghieri sono inseriti in specifico elenco che i comuni aggiornano e trasmettono periodicamente all'organismo competente alla gestione del sistema informativo turistico, fornendo tutti i dati e le informazioni descrittivi l'ospitalità negli esercizi extra-alberghieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

#### **Capo V**

##### **Sanzioni e vigilanza**

#### **Art. 43**

##### **Sanzioni**

1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 38, comma 1, o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell'autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

5. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'articolo 26 della presente legge.
6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.
8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l'autorizzazione può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.
9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT.

**Art. 44**  
**Vigilanza**

1. Per le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente titolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28.

...omissis...

**Titolo VII**  
...omissis...

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 MAGGIO 2002, N. 7 “DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRA-ALBERGHIERI E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA”.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
N. 28-149/LEG. DI DATA 25 SETTEMBRE 2003**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

2. La legge provinciale n. 7 del 2002 nel proseguo del presente regolamento è denominata “legge provinciale”.

**TITOLO II  
...omissis...**

**TITOLO III  
RICETTIVITA' EXTRA-ALBERGHIERA**

**CAPO I  
Requisiti minimi strutturali e di servizio**

**...omissis...**

**Art. 25  
Bed and breakfast**

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.

2. Fermo restando l'obbligo di fornire il servizio di prima colazione secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale, nell'esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

- a) pulizia quotidiana dei locali;
- b) cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente;
- c) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

**CAPO II  
Norme comuni**

**...omissis...**

**Art. 30  
Dizioni riservate ed insegna**

1. L'uso delle dizioni previste dall'articolo 30 della legge provinciale e delle dizioni previste dall'articolo 36, comma 3 della legge provinciale o dall'articolo 28, comma 1, lettera b), è riservato esclusivamente agli esercizi extra-alberghieri autorizzati con la tipologia corrispondente.

2. Presso la struttura ricettiva degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), e) e f) della legge provinciale, deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con l'indicazione della denominazione e della dizione riservata di cui al comma 1.

**Art. 31  
Traduzioni in lingua estera**

1. Le dizioni riservate agli esercizi extra-alberghieri possono essere tradotte in lingua estera per fini promozionali ed informativi; l'utilizzo nell'insegna della dizione tradotta in lingua estera deve accompagnarsi alla dizione riservata.
2. Non è consentita la traduzione in lingua estera della denominazione dell'esercizio extra-alberghiero.

### **Art. 32** **Tabella dei prezzi**

1. La comunicazione dei prezzi deve essere effettuata con apposita tabella dei prezzi riportante:
  - a) la denominazione e la dizione dell'esercizio, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio e l'eventuale località turistica;
  - b) il prezzo massimo giornaliero per tipologia di unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento, anche comprensivo della prima colazione per gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale;
  - c) il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto ove consentiti.
2. I termini e le modalità per la presentazione delle tabelle dei prezzi previsti dall'articolo 20 si applicano in quanto compatibili agli esercizi extra-alberghieri.

### **Art. 33** **Cartellino dei prezzi**

1. Il cartellino dei prezzi previsto dall'articolo 21 della legge provinciale deve contenere i seguenti dati:
  - a) la denominazione e la dizione dell'esercizio extra-alberghiero;
  - b) la tipologia attribuita;
  - c) il numero dei posti letto;
  - d) il prezzo massimo giornaliero dell'unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento, anche comprensivo della prima colazione per gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale;
  - e) il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto ove consentiti.
2. I dati indicati nel predetto cartellino devono corrispondere a quelli contenuti nella tabella di cui all'articolo 32.
3. Il cartellino deve essere scritto in lingua italiana, tedesca, inglese e francese.

### **Art. 34** **Elenchi degli esercizi extra-alberghieri**

1. L'elenco previsto all'articolo 42 della legge provinciale deve indicare per ciascun esercizio extra-alberghiero i seguenti dati:
  - a) le generalità del titolare e del gestore dell'esercizio extra-alberghiero;
  - b) la denominazione e la dizione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio;
  - c) i recapiti telefonici e telematici;
  - d) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alle persone alloggiate;
  - e) il marchio di qualità e il marchio di prodotto turistico eventualmente assegnati;
  - f) il numero di unità abitative distinte per tipologia e per posti letto;
  - g) le dotazioni e i servizi principali;
  - h) la data di inizio dell'attività ricettiva per le nuove aperture.
2. Il comune competente per territorio deve trasmettere al servizio provinciale competente in materia di turismo l'elenco aggiornato di cui al comma 1 e provvedere altresì a comunicare l'apertura di nuovi esercizi extra-alberghieri e ogni variazione dei dati di cui al comma 1 rispettivamente entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia o dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 38, comma 6, della legge provinciale.
3. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i termini e le modalità per la trasmissione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.

**TITOLO IV**  
**...omissis...**

**TITOLO V**  
**...omissis..**



## 5. SISTEMA DI QUALITÀ DEI B&B IN TRENTINO

Come risposta alla crescente richiesta di turismo di eccellenza è nato il **“Sistema di Qualità dei Bed & Breakfast in Trentino”** che riunisce un gruppo di B&B accomunati dal desiderio di offrire ai turisti un’ospitalità genuina e di condivisione in famiglia. Punti in comune per tutti gli aderenti al Club sono l’attenzione e il radicamento con il territorio e naturalmente la disponibilità al rapporto con l’ospite.

La **“Carta dell’Ospitalità familiare”** è il disciplinare del Club, ne esplicita la filosofia e l’organizzazione, costituisce un importante strumento a garanzia di standard ad elevata soddisfazione dell’ospite e gratificazione del titolare della struttura ricettiva. La “Carta dell’Ospitalità familiare” individua requisiti strutturali e gestionali di servizio e specifici impegni per i titolari di B&B nei confronti dell’ospite, che vengono riportati di seguito in una breve **sintesi**.

### ✓ **Filosofia del sistema**

La Carta dell’Ospitalità Familiare disciplina modalità di adesione e condizioni di permanenza nel “Sistema” dei titolari di B&B, individua requisiti strutturali e gestionali di servizio, nonché specifici impegni, il cui rispetto ed applicazione da parte degli aderenti costituiscono la premessa essenziale per appartenere al Club e per garantire un servizio di qualità al cliente.

I titolari di B&B che aderiscono al “Sistema Qualità dei B&B in Trentino” si impegnano a rispettarne la filosofia gestionale espressa e a tradurre in coerenti servizi e comportamenti nei confronti dell’ospite tutte le indicazioni strutturali e gestionali previste.

### ✓ **Condizioni strutturali minime**

I requisiti di tipo strutturale previsti dalla Carta dell’Ospitalità riguardano:

1. **Esterno dell’abitazione**: deve essere gradevole e in buono stato di manutenzione; inoltre deve essere facilmente individuabile dai turisti, mediante la giusta valorizzazione del marchio di appartenenza al Sistema di Qualità.
2. **Camera da letto**: la Carta individua sia la metratura minima per tipologia di stanza sia la dotazione di base da assicurare all’ospite.
3. **Bagno**: il bagno può essere in comune con la famiglia, a meno che il B&B non disponga di più di due camere. La Carta dell’Ospitalità individua la dotazione minima per il bagno.

### ✓ **Aspetti gestionali**

La Carta dell’Ospitalità familiare prevede oltre a dei requisiti strutturali anche dei vincoli di natura gestionali finalizzati ad aumentare la qualità del servizio erogato.

1. La **pulizia dei locali** deve avvenire quotidianamente mentre il **cambio della biancheria** da camera e da bagno va fatto all’arrivo di ogni nuovo

ospite e almeno due volte alla settimana o diversamente su richiesta dell'ospite stesso.

2. **Somministrazione cibi e bevande:** devono essere proposti per la colazione prodotti di origine e qualità garantita, preferendo quelli tipici trentini.
3. **Accoglienza:** il gestore di un B&B aderente al Sistema di qualità si impegna a garantire la sua reperibilità e a offrire un'accoglienza calorosa, mettendo l'ospite a suo agio e fornendogli tutte le informazioni sulla località e sulle regole della casa.
4. **Prezzi:** vanno esposti in maniera visibile e devono indicare il costo per notte riferito sia alla camera e al posto letto comprensivo di prima colazione.

### ✓ **Aspetti organizzativi e funzionali**

Per quanto riguarda la gestione del Sistema di qualità dei B&B in Trentino, la Carta dell'Ospitalità prevede:

1. **Organo di gestione:** ha compiti di coordinamento, controllo, monitoraggio, ispezione e formazione. In questa prima fase l'Organo di gestione è individuato presso il Servizio Turismo della Provincia, anche se in futuro tale ruolo potrà essere demandato ad un altro organismo rappresentante dei gestori aderenti.
2. **Monitoraggio:** al fine di avere un costante feed back dal cliente è stata predisposta una Scheda di Soddisfazione da consegnare all'ospite assieme alla busta preaffrancata e preindirizzata all'Organo di gestione.
3. **Adesione al Sistema:** per aderire al Sistema di qualità dei B&B in Trentino è necessario richiedere un sopralluogo da parte dell'Organo di gestione e ottenere parere favorevole all'entrata nel Club. Per i nuovi aderenti sono organizzate alcune giornate obbligatorie di formazione/incontro.

## 6. INFORMAZIONI

✓ **Per informazioni "Sistema di Qualità" :**

**Organo di gestione del "Sistema di Qualità dei B&B in Trentino"**

c/o SERVIZIO TURISMO - Ufficio Osservatorio provinciale per il turismo  
via Roma, 50- 38100 Trento

☎ 0461 495259 – 495251

✉ [osservatorio.turismo@provincia.tn.it](mailto:osservatorio.turismo@provincia.tn.it)

Sito Internet del **"Sistema di Qualità dei B&B in Trentino"**

[www.Trentinobedandbreakfast.it](http://www.Trentinobedandbreakfast.it)

✓ **Ulteriori informazioni:**

c/o SERVIZIO TURISMO – **Ufficio Organizzazione dell'Offerta Turistica**

Via Romagnosi, 9 – 38100 Trento

☎ 0461 496536

✉ [Ufficio.offertaturistica@provincia.tn.it](mailto:Ufficio.offertaturistica@provincia.tn.it)

Sito Internet **SERVIZIO TURISMO:**

[www.provincia.tn.it/turismo](http://www.provincia.tn.it/turismo)

## 7. ALLEGATI

Facsimile modulo d' inizio attività (da consegnare al Comune di residenza)

Al COMUNE di .....

38 .....

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica"

Denuncia di inizio attività per l'esercizio di **BED & BREAKFAST**.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) .....

nato/a a .....

il .....

residente a .....

cap .....

via/piazza .....

n. ....

cod.fisc. ....

telefono .....

fax .....

e-mail .....

sito web .....

**presa visione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 28 - 149/Leg. di data 25 settembre 2003**

### DENUNCIA L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

dell'esercizio di bed & breakfast denominato .....

ubicato nell'edificio ove risiede, **a decorrere dal giorno** .....

- per apertura
- per variazione dei requisiti strutturali

### DICHIARA

- che dispone di n° \_\_\_\_ (1) camere per gli ospiti, come di seguito indicate:

TIPOLOGIA UNITA' ABITATIVA	POSTI LETTO					N° BAGNI COMUNI
	1	2	3	....	....	
CAMERA/E CON BAGNO						
CAMERA/E SENZA BAGNO						

per un totale di n° \_\_\_\_ posti letto;

- di essere cittadino .....
- di non aver riportato condanne penali;
- ovvero** di aver riportato le seguenti condanne penali .....

(1) massimo 3 camere

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U. di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. mod.;
  - di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  - che i locali destinati all'attività sono conformi alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo;
  - che l'esercizio assicura i requisiti minimi di servizio previsti dall'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. n° 7/2002.
- 
- 

#### ALLEGA

- planimetria dei locali destinati all'attività, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale;
  - eventuale precedente denuncia d'inizio attività;
  - copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante (da doversi allegare nel caso in cui la presente denuncia non sia sottoscritta, all'atto della presentazione, davanti al funzionario addetto).
- 

**Il sottoscritto, in merito a quanto sopra dichiarato, preso atto che l'amministrazione competente, entro 60 giorni dal ricevimento della presente denuncia, può procedere al controllo delle dichiarazioni rilasciate è consapevole:**

- delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci e falso ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
  - del divieto di prosecuzione dell'attività in presenza di un provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione, adottato qualora sia accertata l'insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge;
  - dell'obbligo, in caso di variazioni o perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che dovessero intervenire a qualsiasi titolo successivamente alla presentazione della presente denuncia, di provvedere a darne immediata comunicazione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
- 

#### **DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196**

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

---

(luogo e data)

---

(firma del dichiarante)

---

---

#### **SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**Si restituisce copia della denuncia da esporre nella zona di ricevimento degli ospiti**

---

(data)

---

(firma del responsabile del procedimento)

---

---